Spett.le Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale

direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Egr. Dott. Salvatore Infantino

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Servizio controlli, lotte obbligatorie, autorizzazione e PAN

osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le ARIF Puglia

protocollo@pec.arifpuglia.it

**Oggetto: Istanza in autotutela - Intimazione e Diffida**

Il/la sottoscritto/a …………………….. , in qualità di proprietari del fondo agricolo sito in …………………….., distinto in Catasto al Foglio … particella … formulo la presente per significarVi quanto segue.

In seguito a quanto sta accadendo a causa delle determine di abbattimento di alberi di ulivo e da frutto nel comune di Castellana Grotte, sentiamo urgente l’obbligo di tutelare noi e le nostre proprietà.

Giova rimarcare sin da subito che gli alberi di nostra proprietà sono in buono stato vegetativo e produttivi e diverse piante di ulivo hanno caratteristiche di monumentalità e, quindi, tutelati anche dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Rispetto ai terreni, agli ulivi e altre piante da frutto di proprietà, curati e detenuti sotto la responsabilità civile, penale e amministrativa di noi proprietari, preso atto dell’attività della Regione Puglia, dell’Arif, del Servizio Fitosanitario regionale e di tutte le autorità coinvolte, ognuno per la propria competenza, in qualità di enti e persone fisiche, nei procedimenti relativi alla tutela, monitoraggio, estirpazione, al danneggiamento e alla distruzione degli ulivi o, meglio, dei monumenti naturali in oggetto, evidenziamo che:

* in data ……………….., era rinvenuta, casualmente, la presenza sul fondo di cui sopra di individui che non si sono identificati;
* detti individui giustificavano la loro presenza all’interno della predetta proprietà, in forza di un’autorizzazione dell’Arif che, tuttavia, non esibivano neanche al proprietario del fondo in questione;
* i soggetti sono stati osservati dal sottoscritto e ripresi tramite cellulare mentre a mani nude, senza disinfettare gli attrezzi da lavoro e senza alcuna altra precauzione, prendevano dagli ulivi vari rametti, poi infilati in una busta/contenitore presumibilmente atta al campionamento;

CONSIDERATO CHE

* + le procedure Arif di prelevamento dei campioni ripetutamente si sono rivelate non conformi alle procedure di campionamento di prodotti biologici, inclusi i materiali vegetali prelevati in campo, definite da norma statale, riportata nella Gazzetta Ufficiale del 27/12/ 2010 da cui si evince inequivocabilmente l’obbligo di adozione di varie misure atte a impedire contaminazione dei campioni, essendo la fase di campionamento particolarmente critica poiché facilmente esposta a tale fenomeno;
  + la questione è già stata segnalata altresì agli atti della Procura di Lecce, decreto di archiviazione n.9144/15 del 3 maggio 2019, ove si criticano comportamenti definiti di “sciatteria” anche nelle procedure di campionamento ai fini del monitoraggio della presenza del batterio;
  + è notorio che manipolando senza le dovute precauzioni materiale infetto e successivamente materiale immune, quest’ultimo venga facilmente contaminato, risultando anch’esso infetto all’analisi molecolare;
  + a riprova del fondatissimo rischio che tali contaminazioni, e comunque di una sostanziale inaffibilità assoluta dei risultati fino ad oggi prodotti dal sistema di monitoraggio, è emblematico i casi degli ulivi di Locorotondo e Monopoli, riscontrati prima positivi, e destinati all’eradicazione, e poi verificati negativi al batterio dallo stesso Osservatorio Fitosanitario ad una seconda analisi (grazie anche all’intervento dalla Procura di Bari);
  + tali comportamenti rischiano di condannare all’eradicazione piante sane, arrecando un inutile danno enorme al patrimonio vegetale e paesaggistico della Puglia, un danno economico agli agricoltori proprietari delle piante, oltre a diffondere dati sull’avanzamento della batteriosi, con conseguenti allarmi, del tutto infondati; il tutto aggravato dall’impossibilità dello svolgimento di controanalisi da parte dei proprietari delle piante dichiarate infette;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

* viviamo in uno stato di Diritto e la nostra proprietà privata è tutelata da Leggi Ordinarie e Costituzionali (art. 42 Cost. - art. 949 c.c. - art. 1172 c.c. - art. 1168 c.c.);
* il d.Lgs. 42/2004, agli artt. 146 e 147, anche alla luce del D.Lgs 63/2008 art. 136, prescrive apposita autorizzazione per qualsiasi intervento diretto alla modificazione che rechi pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, ovvero verso “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
* il D.Lgs. 53/2006 e relativa normativa regionale, nel perseguimento “dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”, prevede, per alcuni interventi, apposita Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in ossequio alla normativa europea direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;

DIFFIDIAMO

Le SS.VV. dal proseguire o porre in essere ogni operazione, all’interno della nostra proprietà privata, relativa e connessa ai monitoraggi del batterio Xylella fastidiosa da parte del personale Arif, senza preavviso. Alla luce di quanto già accaduto e sopra descritto, riteniamo necessaria la nostra presenza durante i monitoraggi, per verificare che siano eseguite le procedure previste dalla normativa vigente e che non si procurino danni alle nostre proprietà.